



Atto Dirigenziale n° 279/2023

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**Proposta n° 71/2023**

**OGGETTO: DITTA MARCONI RECYCLING S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA LUIGI BECCHETTI N.18/A NEL COMUNE DI BEDIZZOLE (BS). RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO N. 886 DEL 22.03.2011 PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R4) DEI RIFIUTI URBANI-SPECIALI NON PERICOLOSI E DI STOCCAGGIO (R13/D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) VIA LUIGI BECCHETTI N. 18/A ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.**

word-wrap:break-word'>

IL DIRETTORE  
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità ambientale e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);

Documento Firmato Digitalmente





- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- il regolamento regionale 29.03.2019 n. 6 recante "disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

**Premesso** che la ditta Marconi Recycling S.r.l. con sede legale e insediamento in Comune di Bedizzole (BS) – Via Luigi Becchetti, 18/A, è titolare di:

- autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 886 del 22/03/2011, avente ad oggetto: "*Ditta P.M. S.r.l. con sede legale in via IV Novembre n. 5/A nel Comune di Bedizzole (BS) Rinnovo dell'autorizzazione n. 790 del 22/03/2006 per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Bedizzole località La Gavardina.. Art. 208 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i*";
- autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 2737 del 05/05/2016, avente ad oggetto: "*Volturazione a favore della Marconi S.r.l. con sede legale in Comune di Brescia Via Corfù n. 77 del provvedimento n. 886 del 22.03.2011, di titolarità della società P.M. S.r.l. all'impianto sito in comune di Bedizzole località La Gavardina (Bs)*";
- autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 3604 del 05/12/2017, avente ad oggetto: "*Ditta Marconi S.r.l. con sede legale in Comune di Brescia Via Corfù, 77, Modifiche e Integrazione dell'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 886 del 22/03/2011 (volturata a favore della ditta con atto dirigenziale n. 2373 del 05/05/2016, per la gestione di tre nuovi rifiuti di cui ai codici EER 100501-100601-101003) nell'insediamento ubicato in comune di Bedizzole (BS) – via Gavardina snc. Art. 208 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i*";
- autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 3171 del 24/10/2019, avente ad oggetto: "*Ditta Marconi S.r.l. con sede legale in comune di Brescia (BS) via Corfù, 77 Modifiche e Integrazione dell'autorizzazione n. 886 del 22/03/2011 (volturata a favore della ditta con atto 2737 del 05/05/2016) mediante l'autorizzazione alla realizzazione di variante sostanziali all'impianto per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R12/R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi*

Documento Firmato Digitalmente



*decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina snc. Art. 208 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i”;*

- presa atto con nota prot. 30571 del 26/02/2020, “*variazione ragione sociale da Marconi S.r.l. a Marconi Recycling S.rl. senza variazione del codice fiscale, trasferimento sede legale dal comune di Brescia al Comune di Bedizzole (BS) e variazione toponomastica del comune di Bedizzole*”.

**Rilevato** che la ditta Marconi Recycling S.r.l., ha presentato istanza in data 07.09.2020, (registrata al P.G. prov. 130251 in data 07.09.2020), tendente ad ottenere il rinnovo del provvedimento n. 886 del 22.03.2011 e s.m.i. per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Bedizzole – Via Luigi Becchetti, 18/A;

**Dato atto** che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento agli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

**Preso atto** che la Provincia ha provveduto con nota prot. 31473 del 25/02/2021 ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990;

**Vista** la documentazione integrativa del 12/03/2021, registrata in pari data al P.G. Provinciale al n. 400463, e del 07/04/2021, registrata in data 07/04/2021 al P.G. n. 56157;

**Rilevato** che la ditta ha richiesto con nota del 15.09.2022 registrata al P.G. provinciale al n. 169489 l'estensione della limitazione del codice EER 120199;

**Rilevato** che:

1. l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 17 Mapp. n. 542 sub. 1 censuario di Bedizzole e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Bedizzole n. 49202 del 25/03/2021), ha la seguente destinazione urbanistica: “Zona D1 – Aree per la produzione manifatturiera”;
2. considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
3. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
4. la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01190402247789 del 04.09.2020;
5. il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

**Vista** la nota della Provincia di Brescia n. 31473 del 25.02.2021 con la quale ha convocato la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo n. 208, del decreto legislativo 152/5006 da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex articolo 14-bis, legge 241/1990, invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte;

**Preso atto** che a seguito della convocazione della conferenza semplifica in modalità asincrona:

- l'ATS di Brescia, ha trasmesso con nota del 24.03.2021, registrata in pari data al P.G. n. 47926 parere favorevole con prescrizioni riportate nel presente provvedimento.
- il Comune di Bedizzole ha trasmesso con nota del 29.03.2021, registrata in pari data al P.G. n. 51015 parere favorevole;

**Preso atto** del parere trasmesso da ARPA con nota registrata al P.G. prov. n. 46936 del 14.03.2022, relativo alla produzione di EoW caso per caso, il quale conclude che “*il parere obbligatorio e vincolante di ARPA, ai sensi dell'articolo 184 ter comma 3 del D.Lgs 152/06 e smi non risulta necessario*”;

**Tenuto conto** che l'istanza di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152/06 e che la ditta ha proseguito l'attività in forza dell'estensione della validità della garanzia finanziaria

Documento Firmato Digitalmente



mediante appendice alla polizza già prestata, accettata con nota prot. n. 50931 del 18.03.2022;

**Rilevato che** con nota del 21.06.2022 l'Ufficio Acqua ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo di acque di prima pioggia derivanti dall'insediamento, che risulta inserito nella "sezione "Scarichi idrici" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Vista** la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato Sezione "Rifiuti" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 22559 in data 01.12.2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

**Determinato**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **36.208,16 (Euro trentaseimiladuecentotto/16)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva (R13) di 362 mc di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in ingresso pari a\* €. 6.393,64
- messa in riserva (R13) di 106 mc di rifiuti speciali non pericolosi in attesa di certificazione pari a\* €. 1.872,17
- messa in riserva (R13) di 282 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti pari a\* €. 4.980,68
- stoccaggio (R13/D15) di 1 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti pari a €. 1.766,28
- trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 6.500 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a €. 21.195,38

\*) tariffa applicata al 10 % così come previsto dalla d.g.r. n. 19461/04

**Stabilito** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

**Ritenuto** che gli esiti istruttori consentano l'adozione al provvedimento di rinnovo con varianti non sostanziali, autorizzando nell'insediamento ubicato in come di Bedizzole, via Luigi Becchetti, 18/A, l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, alle condizioni e prescrizioni all'allegato tecnico Sezione "Rifiuti" e Sezione "(Scarichi idrici)" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

**DISPONE**

Documento Firmato Digitalmente



1. di rinnovare l'autorizzazione n. 886 del 22.03.2011 alla ditta Marconi Recycling Srl con sede legale nel comune di Bedizzole (BS), per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Bedizzole, via Luigi Becchetti, 18/A, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06:
  - a. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di dare atto che:
  - a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
  - b) in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (E.o.W.) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006;
  - c) fino alla definitiva entrata in vigore del Registro Elettrico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.R.I.) istituito con il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito in Legge con Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
  - d) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
  - e) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
  - f) i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14;
  - g) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
  - h) ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
  - i) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
  - j) deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/EoW in accordo a quanto previsto dal d.lgs. n. 101/2020, facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme

Documento Firmato Digitalmente



applicabili;

k) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;

l) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

m) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

n) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);

o) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;

p) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;

q) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

4. di dare atto altresì che la ditta è titolare delle certificazioni n. 24401 del 22.12.2016 con scadenza il 01.12.2025 relativa al sistema di gestione della qualità applica al processo di recupero su rottami di ferro, acciaio e alluminio ex Reg. CEE 333/2011 e certificazione n. 24402 del 22.12.2016 scadenza 01.12.2025 relativa al sistema di gestione di qualità applicata al processo di recupero su rottami di rame e leghe ex Reg. CEE 715/2013;

5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

7. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

8. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;

9. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "Scarico idrici";

10. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;

**11. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461€ 36.208,16 (Euro**

Documento Firmato Digitalmente



**trentaseimiladuecentotto/16);**

12. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

13. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

14. che il presente atto venga comunicato alla ditta Marconi Recycling Srl con sede legale in comune di Bedizzole (BS), a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: marconi\_srl@legalmail.it);

15. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Bedizzole, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia e Ufficio Acqua;

16. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite la piattaforma Recer;

17. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale consultabile al seguente indirizzo: <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

**Il Direttore**

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 25-01-2023

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>

